

PROVINCIA DI BRESCIA




CAPITOLATO D'APPALTO

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PUNTI DI PRELIEVO
DELLA RETE TERRITORIALE NAZIONALE

PERIODO 2011-2012

* * *



www.AlboPreztorionline.it 10/12/10

Indice

ART 1 - GENERALITA'	3
ART 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART 3 - SOGGETTI AMMESSI	3
ART 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA	3
ART 5 - DURATA DELLA FORNITURA	3
ART 6 - VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ	3
ART 7- OPERAZIONI DI ATTIVAZIONE FORNITURA	4
ART 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE	4
ART 9 - ASSISTENZA E CONSULENZA	5
ART 10 - ONERI DELLA FORNITURA	6
ART 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	6
ART 12 - ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI ENERGIA	8
ART 13 - EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO	9
ART 14 - VALIDITA' DELL'OFFERTA	9
ART 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE - POLIZZA ASSICURATIVA	10
ART 16 - CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART 17 - GARANZIE	10
ART 18 - MONITORAGGIO E AUDITING ENERGETICO	10
ART 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	11
ART 20 - RISCHI DA INTERFERENZE	12
ART 21- PENALITA'	12
ART 22 - FACOLTA' DI RECESSO	13
ART 23 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	13
ART 24 - RIFUSIONE DANNI	14
ART 25 - SUBAPPALTO	14
ART 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ART 27 - CESSIONE DEL CREDITO	15
ART 28 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI A DOMICILIO	15
ART 29 - RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESA	15
ART 30 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	15
ART 31- DISPOSIZIONI FINALI	15

ART 1 - GENERALITA'

La Provincia di Brescia, appalta mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 163/2006 e s.m. la fornitura di energia elettrica per la Provincia di Brescia.

L'Elenco delle utenze, identificate con relativi CODICI POD, è riportato nell'ALLEGATO (ELENCO UTENZE) con suddivisione tra bassa e media tensione e indicazione di consumi annuali.

Non è prevista aggiudicazione per lotti separati.

ART 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente appalto è l'erogazione del servizio di energia elettrica di € 4.500.000,00 per il biennio (tenuto conto dei consumi medi pregressi relativi all'anno 2009) di energia per un periodo di due anni, somministrata da un soggetto idoneo (nel seguito denominato IL FORNITORE) ai punti di consegna per l'alimentazione dei siti, di cui all'Allegato "ELENCO UTENZE", a fronte di un contratto bilaterale, con le modalità ed alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, stipulato sul libero mercato ai sensi del D. Lgs n. 79/99 e s.m.i.

ART 3 - SOGGETTI AMMESSI

La prestazione della fornitura è riservata ai grossisti operanti sul libero mercato dell'energia elettrica ai sensi del decreto legislativo 16/3/99 n. 79, scritti nell'elenco dei soggetti idonei dell'AEEG italiana o di analoghe strutture a livello europeo e che siano in possesso dei requisiti formali (giuridici, economici, finanziari e tecnici).

ART 4 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo presunto della fornitura, per l'intero biennio oggetto dell'appalto, è pari € 4.500.000,00 (escluso il costo della rete, degli oneri fiscali);

Tale importo potrà essere elevato per un periodo massimo di due anni, ai sensi degli artt. 28 e 29 e in applicazione dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 per la ripetizione di servizi analoghi, fino ad € 10.125.000,00=, escluso il costo della rete e degli oneri fiscali e comprensivo di eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi pari ad € 1.125.000,00= e fatte salve eventuali integrazioni contrattuali che si rendessero necessarie.

Detto importo è da considerarsi indicativo e non impegna la Provincia di Brescia in alcun modo.

L'importo potrà subire, ai sensi dell'art. 1560, I comma del c.c. per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma s'intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno degli Enti nel periodo contrattuale, un incremento o un decremento, in rapporto all'andamento dei consumi e alle aperture/chiusure di utenze, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di energia elettrica .

ART 5 - DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di 24 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione.

Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta, fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 4 comma 1.

La Provincia di Brescia si riserva inoltre la facoltà, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza, di richiedere al FORNITORE una proroga temporanea del contratto per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, finalizzata all'esplicitamento o al completamento delle procedure di affidamento del un nuovo contratto.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

Il FORNITORE è obbligato ad accettare la proroga.

ART 6 - VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ

Il FORNITORE si impegna ad erogare la fornitura di energia elettrica alle condizioni economiche offerte e con continuità in qualsiasi momento anche in caso di variazioni della consistenza e/o

consumo, in aumento o diminuzione. Tali circostanze non potranno costituire in nessun caso motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa economica, risarcitoria o indennitaria da parte del FORNITORE.

Il FORNITORE **accetta** espressamente la possibilità che i quantitativi di energia indicati nell'allegato (*ELENCO UTENZE*) possano essere **ridotti o aumentati** fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 11 comma 3 del R.D. nr. 2440/1923 (20%) da parte della Provincia di Brescia, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che lo stesso possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta.

Variazioni di importo superiore potranno essere concordate con la ditta aggiudicataria.

ART 7- OPERAZIONI DI ATTIVAZIONE FORNITURA

Il FORNITORE s'impegna, senza oneri aggiuntivi, a predisporre, previo rilascio da parte della Provincia di Brescia delle necessarie deleghe, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie:

- al subentro nei contratti
- alle disdette ad altri fornitori
- alla stipula dei contratti di trasporto,
- alla definizione di tutti i rapporti contrattuali con i distributori locali e/o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura e del dispacciamento,

L'eventuale dismissione per subentro della fornitura di un singolo punto di prelievo decorrerà dal primo giorno utile e comunque entro il primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione, mentre l'attivazione della fornitura presso nuove Sedi decorrerà dal primo mese utile.

Si precisa che:

- La Provincia di Brescia potrà richiedere che le ditte affidatarie (a seguito dell'attivazione di convenzioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici) subentrino in uno o più punti di fornitura e che alle stesse vengano applicate le medesime condizioni offerte alla Provincia di Brescia con la presente gara d'appalto.
- sono a carico del FORNITORE, intendendoli compresi con il prezzo di fornitura, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché ogni prestazione che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi comprese le spese di trasferta per il personale addetto.

IL FORNITORE si obbliga a stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell'energia elettrica per ciascun punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell'Autorità per l'Energia

ART 8 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta s'intendono accettate, da parte della ditta successivamente aggiudicataria della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

Il FORNITORE dichiara:

- **di soddisfare l'intero fabbisogno** della Provincia di Brescia in termini di energia elettrica e di potenza per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per i punti di prelievo. Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti, per cause imputabili al Fornitore, questi si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative di energia elettrica sul mercato libero fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della Provincia di Brescia al risarcimento di eventuali ulteriori danni;

- **di obbligarsi ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte**, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;
- di osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, **tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche** e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate;

Il FORNITORE si obbliga :

- 1) **a nominare un Responsabile della fornitura** e un suo sostituto che saranno i referenti responsabili nei confronti della Provincia di Brescia. I Responsabili dovranno avere la capacità di rappresentare ad ogni effetto il FORNITORE. Alla stazione appaltante dovranno esser comunicati il numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica a cui far riferimento per ogni comunicazione inerente la gestione dell'appalto.
- 2) a consentire alla Provincia di Brescia **l'accesso ai propri dati** energetici attraverso un'area riservata sul sito internet del fornitore per la consultazione.
 - a) delle singole fatture mensili per tutte le utenze
 - b) del consumo di energia attiva e reattiva mensile, dei prelievi di potenza suddiviso per ora, delle curve di carico giornaliero e mensili per le utenze a media tensione.
- 3) Ad **effettuare una lettura dei contatori** ad inizio contratto e a predisporre un apposito **ELENCO** da consegnare alla Provincia di Brescia riportante le letture di tutti i contatori suddivisi secondo la tipologia di utenza.
- 4) **ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari** vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il FORNITORE è altresì responsabile in solido all'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il Fornitore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

La Provincia di Brescia è sollevata da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle **norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia.**

ART 9 - ASSISTENZA E CONSULENZA

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica (quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento alla rete elettrica) sono attinenti ai rapporti con il Gestore della Rete competente alla quale le utenze della Provincia di Brescia sono collegate. Il FORNITORE s'impegna ad offrire gratuitamente, su richiesta della Provincia di Brescia un servizio di consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stazione appaltante connessi con eventuali pretese nei confronti del Gestore di Rete competente qualora il **livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata fosse ritenuto non idoneo.**

In qualsiasi momento il FORNITORE potrà proporre interventi volti a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dalla Provincia di Brescia, che si riserva di accettare o rifiutare.

ART 10 - ONERI DELLA FORNITURA

I prezzi offerti devono intendersi comprensivi:

1. delle quote Import e Cip 6 di cui saranno fornite le deleghe;
2. degli oneri conseguenti l'applicazione della normativa europea in materia di emissioni di CO2 (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003);
3. degli oneri per eventuale acquisizione dei certificati verdi;
4. degli oneri di sbilanciamento dell'energia;
5. degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura.

Saranno, invece, riconosciuti :

1. gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto, e stabiliti dall'AEEG per il periodo di vigenza del contratto e attualmente pari a 5.1% per la Media Tensione e 10.8% per Bassa Tensione (Allegato A alla delibera dell'AEEG n. 05/2004 e s.m.i.);
2. gli oneri di trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato dall'AEEG corrisposti dal FORNITORE al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;
3. gli oneri di misura;
4. gli oneri di prelievo di energia reattiva;
5. gli oneri di sistema così come regolati dall'AEEG (a titolo esemplificativo le componenti A, UC, MTC dovute per il mercato libero con esclusione della componente UC1);
6. gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati dall'AEEG con del 111/06;
7. le imposte erariali ed addizionali e l'IVA

La ditta aggiudicataria è obbligata a corrispondere, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni (ai sensi dell'art. 3 della L. 163/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010) , entro i termini, quanto dovuto al Gestore della Rete, al Distributore locale, agli enti competenti, sollevando la Provincia di Brescia da qualsiasi responsabilità in caso di mancato pagamento.

A tale propositi la ditta aggiudicataria, su richiesta della stazione appaltante, dovrà emettere semestralmente autodichiarazione con la quale garantisce di aver corrisposto quanto dovuto al Gestore della Rete

Qualora in corso di contratto siano sostituiti, da parte del Distributore locale, gli apparecchi di misurazione, da monorario a multiorario, alle utenze in questione saranno applicati, i prezzi unitari della tariffa multioraria offerti per le medesime utenze.

L'aggiudicatario non potrà pretendere alcun compenso per qualsiasi errore nell'interpretazione dei patti contrattuali o dei prezzi proposti con la presente gara d'appalto.

Si precisa che la Provincia di Brescia non è tenuta al pagamento di alcun deposito cauzionale.

ART 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si tratta di procedura aperta a favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs 163/06, secondo le modalità indicate in dettaglio nel disciplinare di gara.

I volumi di consumo/annuali stimati della Provincia di Brescia, con i punti di prelievo indicati nell'allegato elenco delle utenze, sono i seguenti:

TIPOLOGIA UTENZE	MKh STIMATI/ANNUALI
BASSA TENSIONE	15.559,888
MEDIA TENSIONE	15.997,937

Così suddivisi

	F0	F1	F2	F3	TOTALE MKh STIMATI/ANNUALI

BT - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Monoraria	498,652	X	x	x	498,652
BT – MONORARIA Altri Usi	189,550	X	x	x	189,550
MT - MULTIORARIA - ILL.PUBBL.		4.264,017	2.081,762	2.953,535	9.299,314
BT - MULTIORARIA - ILL.PUBBL.		826,819	1.118,130	2.666,420	4.611,369
MT - MULTIORARIA Altri Usi		2.885,073	1.544,834	2.268,717	6.698,623
BT - MULTIORARIA Altri Usi		4.946,476	2.367,885	2.945,956	10.260,316

La ditta aggiudicataria sarà individuata calcolando la proposta formulata per le seguenti singole voci:

1. **RIDUZIONE** IN Euro/MWh.,AMMESSO FINO AL SECONDO DECIMALE, SU CIASCUN PREZZO POSTO A BASE D'ASTA
2. PERCENTUALE DI "SCONTO" **UNICA** DA APPLICARE SULLA VARIAZIONE DELL'INDICE MENSILE DI ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI PREZZI.

Si precisa che:

- gli importi dovranno essere espressi sia in cifre, **arrotondate al secondo decimale**, sia in lettere, tenendo presente che in caso di discordanza tra una e l'altra indicazione, sarà tenuta valida quella più favorevole per la Provincia di Brescia (art. 72, comma 2 R.D. 23/05/1924 n. 827).
- la riduzione , espressa in Euro/MWh , da applicare su ciascun prezzo posto a base d'asta non potrà essere inferiore al **2%** rispetto al relativo prezzo posto a base d'asta.
- dovrà essere inserito l'importo pari a "0" qualora la ditta non intenda offrire alcuna percentuale di "sconto" da applicare sull'indice mensile di adeguamento dei corrispettivi dei prezzi.

Gli importi posti a base d'asta sono i seguenti:

	CONSUMI ANNUALI MWh	PREZZO BASE D'ASTA (AL NETTO DELLE PERDITE DI RETE) (*)
BASSA TENSIONE		
BT - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Monoraria	498,652	€ 66,50
BT - MONORARIA Altri Usi	189,550	€ 78,25
BT - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI		
F1	5.773,295	€ 88,25
F2	3.486,014	€ 83,75
F3	5.612,376	€ 61,00
TOTALE BASSA TENSIONE	15.559,888	
MEDIA TENSIONE		
MEDIA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ALTRI USI		
F1	7.149,089	€ 88,25

F2	3.626,595	€ 83,75
F3	5.222,252	€ 61,75
TOTALE MEDIA TENSIONE	15.997,937	

(*) prezzi a base d'asta riferiti all'indice energetico di settembre 2010 (IE0) pari a 52,75 Euro/MWh.

L'appalto sarà assegnato al concorrente che avrà proposto la riduzione (comunque non inferiore al 2%) rispetto ai prezzi posti a base d'asta sopra riportati, e lo "sconto" unico percentuale sulla variazione dell'indice mensile di adeguamento dei corrispettivi dei prezzi, tali da generare la minore "offerta complessiva" calcolata con l'indice (IEt) in vigore il mese precedente l'aggiudicazione.

ART 12 - ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DI ENERGIA

I prezzi indicati nell'offerta faranno riferimento al valore del parametro **IE0** (Indice Energetico) relativo a settembre 2010, pari a **52,75** Euro/MWh e saranno aggiornati mensilmente applicando la formula sotto riportata sulla base dell'importo della variazione dei corrispettivi decurtato dalla percentuale di sconto offerta

$$P_t = P_0 + (IE_t - IE_0) * (1 - \text{sconto}/100)$$

Dove:

P_t è il prezzo del mese t;

P₀ è il prezzo valorizzato con parametro IE0;

IE_t è il valore del parametro Indice Energetico valido per il mese t;

IE₀ è il valore del parametro Indice Energetico preso a riferimento per la presente gara.

Sconto è lo "sconto" offerta sull'adeguamento dei corrispettivi

Il parametro **IE** (Indice Energetico), espresso in Euro MWh, è determinato secondo la seguente formula:

$$IE = (0,0645 * BTZ_t + 0,0259 * P_{gasoil}_t + 0,0253 * P_{crudes}_t + 0,0750 * P_{coal}_t) / E_t$$

Dove:

BTZ_t è la media aritmetica dei nove mesi precedenti, a partire dal mese immediatamente precedente quello di fornitura, della quotazione del **BTZ 1% Fuel Oil Cargoes CIF MED Basis Genoa/Lavera** sotto la denominazione "Mean" espressa in USD/tonnellata indicata sul "Platt's Oilgram Price Report", "Price Average Supplement" nella tabella "Estimated spot European bulk".

P_{gasoil}_t è la media aritmetica dei nove mesi precedenti, a partire dal mese immediatamente precedente quello di fornitura, della quotazione del **Gasoil 0.1% Cargoes CIF MED Basis Genoa/Lavera** sotto la denominazione "Mean" espressa in USD/tonnellata indicata sul "Platt's Oilgram Price Report", "Price Average Supplement" nella tabella "Estimated spot European bulk".

P_{crudes}_t media aritmetica dei nove mesi precedenti, a partire dal mese immediatamente precedente quello di fornitura, della quotazione "Fob breakeven basis Ara prices" dei greggi: Arabian Light, Iranian Light, Kirkuk, Kuwait, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend, pubblicate da "Platt's Oilgram Price Report", espresse in dollari per barile e trasformata in \$/tonn sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica; le quotazioni dei greggi denominati Kirkuk, Murban, Saharan Blend, Zuetina e Brass Blend sono rappresentate dalla media aritmetica delle quotazioni dei tre greggi denominati Arabian Light, Iranian Light e Kuwait e quotati Fob Breakeven Price - ARA nella sezione "World Crude Table" espressa in

USD/bbl indicata sul "Platt's Oilgram Price Report", moltiplicata rispettivamente per i seguenti fattori:

Kirkuk	= media*1,035
Murban	= media*1,045
Saharan Blend	= media*1,112
Zuetina	= media*1,115
Brass Blend	= media*1,138

Dove "media" = media delle quotazioni in USD/barile dei greggi: Arabian Light, Iranian Light e Kuwait.

Pcoal_t è la media aritmetica dei prezzi settimanali **C_t** calcolata sul mese precedente a quello di fornitura. In particolare **C_t** è la media aritmetica delle quotazioni settimanali pubblicate nella rivista *Platt's International Coal Report* nella tabella *Platt's Coal Industry Markers* alla voce CIF ARA CIM espresse in USD/tonnellata e riferite al mese di fornitura.

E_t è il fattore di conversione della valuta determinato mensilmente come media ponderata tra la media aritmetica dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dalla Banca centrale europea nel periodo intercorrente tra il nono mese e il primo mese precedente il mese di prelievo (con peso pari al 20%) e la media aritmetica dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati dalla Banca centrale europea nel mese di fornitura (con peso pari all'80%), pubblicate dall'"Ufficio Italiano Cambi" sul sito internet: www.uic.it.

Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che ogni media mensile del cambio €/€ sarà arrotondata alla quinta cifra decimale, mentre ogni altra media mensile sarà arrotondata alla seconda cifra decimale.

Si precisa che:

- Al termine del primo anno di fornitura, qualora il prezzo medio di fornitura risultasse maggiore del prezzo medio risultante dall'applicazione dei prezzi in vigore con Consip per lo stesso periodo, su richiesta della Stazione appaltante, dovranno essere applicati, per tutto il periodo contrattuale residuo, i prezzi Consip scontati di una percentuale pari almeno al 2%;

ART 13 - EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

Le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche imperative adottate dall'AEEG o dal legislatore si intendono inserite di diritto nel presente contratto. Qualora, a seguito di provvedimenti normativi e/o di pubbliche Autorità che modifichino il contesto normativo attuale, si renda necessaria l'integrazione del contratto con nuove clausole, o la sostituzione di una o più clausole del presente contratto, ovvero la definizione o la rideterminazione di alcuni elementi dello stesso, le Parti in buona fede e tempestivamente s'impegnano ad incontrarsi per formulare le clausole integrative o modificative, atte ad ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

ART 14 - VALIDITA' DELL'OFFERTA

La proposta contrattuale è sempre revocabile fino al termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è **obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180** a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta può recedere dall'offerta stessa.

La formulazione dell'offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo la Provincia di Brescia.

La Provincia di Brescia si riserva in ogni caso la **facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta.**

ART 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni subiti da parte di persone animali e cose della Provincia di Brescia o di terzi, in virtù delle forniture anche se eseguite da parte di terzi.

La ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di polizza assicurativa, di durata almeno pari a quella del contratto, per la responsabilità civile per danni e per rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni) per ogni sinistro, per l'intera durata del presente contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo. La suddetta polizza dovrà essere esibita in copia alla Provincia di Brescia.

In particolare detta polizza tiene indenne la Provincia di Brescia, ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla Provincia di Brescia, ai dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti della Provincia di Brescia, dei suoi dipendenti e collaboratori ed a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla non ottemperanza del Fornitore a quanto previsto all'art. 1901 c.c. (mancato o parziale pagamento dei premi) e degli art. 1892 e 1893 c.c. (dichiarazioni inesatte e/o reticenti).

Resta inteso che l'esistenza e la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è **condizione essenziale** per la Provincia di Brescia. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Qualora il Fornitore avesse già in corso una polizza assicurativa, questa sarà considerata valida solo se la stessa soddisferà interamente i requisiti indicati nel presente articolo.

ART 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la cauzione definitiva ai sensi di quanto dettagliato nel bando di gara, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/06, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi di contratto stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti.

ART 17 - GARANZIE

Il FORNITORE deve essere in possesso, e mantenere per tutta la durata del presente contratto, le autorizzazioni, le concessioni e gli accordi atti alla esecuzione della fornitura e deve raggiungere i necessari accordi e impegni con il Gestore della Rete competente per l'utilizzo della stessa ai fini della somministrazione dell'energia. Il FORNITORE garantisce altresì che, anche in caso di inadempimento per causa a lui non imputabile nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, terrà comunque indenne, la Provincia di Brescia, da ogni e qualsiasi pretesa da parte del Gestore della Rete competente derivante, connessa o conseguente a tale inadempimento.

Nell'ipotesi che i parametri di qualità della fornitura (interruzioni, variazioni di tensione, misurazioni inesatte, ecc) non siano conformi a quanto stabilito dalle norme e disposizioni di riferimento in vigore tempo per tempo, il FORNITORE si impegna ad affiancarsi alla Provincia di Brescia affinché il Gestore della Rete competente ottemperi ad un rapido **ripristino dei parametri di qualità**.

ART 18 - MONITORAGGIO E AUDITING ENERGETICO

Il FORNITORE aggiudicatario si impegna ad effettuare le seguenti attività di auditing:

- a) Verificare la correttezza dei calcoli relativi alla fatturazione del Gestore di Rete competente;
- b) Fornire **ogni trimestre** una valutazione del risparmio conseguito in vigenza di contratto di fornitura rispetto alla base d'asta ed alle condizioni garantite da CONSIP;
- c) Effettuare, in accordo con la Provincia di Brescia, incontri **semestrali** per la discussione di tutte le problematiche che dovessero emergere nel corso della durata della fornitura in

ordine all'aggiornamento delle curve di prelievo dell'energia attiva, reattiva e potenza, alla riformulazione delle previsioni di prelievo complessive o locali, all'ottimizzazione dei consumi e a quant'altro si rendesse necessario verificare;

- d) Fornire per ciascuna annualità, un piano di ottimizzazione e di razionalizzazione dei consumi e delle potenze impegnate;

ART 19 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore per l'energia **effettivamente** prelevata.

Le fatture dovranno essere comprensive del costo dell'energia e della rete ed **indicare la potenza e la lettura del contatore.**

La fatturazione dovrà evidenziare le seguenti voci:

- consumi per fascia
- la potenza del contatore
- **la lettura del contatore**
- costi e oneri di trasporto dell'energia, in quanto corrisposti dal Fornitore al Gestore di rete e rimborsati dalla Provincia di Brescia;
- le imposte erariali sulle fatture con le modalità di legge;
- i costi di acquisto dell'energia relativa ai consumi prelevati, comprensivi delle perdite di rete previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
- costi/oneri relativi ai componenti A, UC, MCT dovuti per il mercato libero (con esclusione quindi della componente UC1);
- oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero.

Si precisa che:

- *ai fini fiscali, la Provincia di Brescia ha una parte delle utenze, relative agli istituti scolastici, assimilate all'uso domestico* e pertanto il fornitore dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA a cui ha diritto la Provincia di Brescia in virtù della diversità di tipologia di utenza.
- **mensilmente IL FORNITORE deve emettere una fattura per ciascun punto di prelievo.** Qualora non siano disponibili le letture reali del consumo deve essere fatturato **l'acconto su consumi stimati** relativo al mese precedente.
- I conguagli devono essere fatturati almeno 1 volta all'anno.

La trasmissione delle fatture della Provincia di Brescia avverrà **per via telematica e cartacea oltre che** a mezzo di supporto magnetico secondo quanto verrà esplicitato successivamente dalla Provincia di Brescia.

Le fatture dovranno pervenire alla Provincia di Brescia entro il 30° giorno del mese successivo alla rilevazione dei consumi e saranno pagate entro 30 giorni dalla data fine mese di emissione accreditando gli importi complessivi fatturati sul conto corrente comunicato dal FORNITORE.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 163/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 163/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 163/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le cessioni di crediti (di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/06) possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Il pagamento delle fatture avrà luogo previa verifica della regolarità del servizio prestato.

Le fatture dovranno essere inviate alla Provincia di Brescia al seguente indirizzo: Provincia di Brescia- Area delle Risorse Ufficio Economato – Via Musei 32, 25121 Brescia – P.IVA 03046380170.

La Provincia non provvederà al pagamento delle fatture in presenza di DURC negativo ai sensi del D.L. 29/11/08 N. 185 convertito, con modificazioni, dalla L. 28/1/2009 n. 2 e in presenza di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602.

In tale fattispecie non si darà luogo in nessun caso all'applicazione e/o riconoscimento interessi moratori o altre indennità di qualsiasi tipo.

Tutta la corrispondenza e i documenti contabili dovranno essere inviati al seguente indirizzo:

*Provincia di Brescia
Ufficio Economato
Via Musei 32 25100 Brescia*

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l'ipotesi di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura di energia elettrica. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Provincia di Brescia ha la facoltà di risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione inviata tramite raccomandata a/r.

Qualora la Provincia di Brescia nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al FORNITORE che dovrà, in caso di importo non dovuto, emettere nota di accredito e provvedere ad erogare la somma sul conto corrente bancario della Provincia di Brescia.

ART 20 - RISCHI DA INTERFERENZE

Ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m., si precisa che il committente Provincia di Brescia, per la gara d'appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Decreto di Valutazione dei Rischi da Interferenza) in quanto, essendo una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da interferenza. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta dell'appaltatore, in caso di modifiche tecniche, logistiche organizzative che possano incidere sulle modalità organizzative.

ART 21- PENALITA'

La Stazione Appaltante ha piena facoltà di esercitare, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, controlli relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò il Fornitore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera ed assoluta.

La Stazione Appaltante, nei casi sotto indicati e previa comunicazione scritta, può applicare una penale come di seguito indicato:

- a) Per ogni giorno lavorativo di **ritardo nell'attivazione della fornitura**, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla data concordata : € 100,00 (cento/00), oltre all'eventuale risarcimento del maggiore danno.
- b) Per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto alla tempistica di cui **all'art. 18 del presente capitolato per la trasmissione della documentazione necessaria per il**

monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa : € 50,00 (cinquanta/00) fatto salvo il risarcimento del maggiore danno subito.

- c) Per la **mancata presentazione, entro 60 giorni** dalla data di decorrenza del contratto, dell' **ELENCO** di cui al precedente art. 8 comma 3 punto 3: € 10.000,00 (diecimila/00).

Le suddette penali sono cumulabili tra loro.

Le penalità saranno contestate mediante comunicazione scritta approntata dalla Provincia di Brescia. Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

La Stazione appaltante procederà al recupero delle penalità, previa comunicazione con Raccomandata A/R, mediante nota di addebito a valere sui crediti dell'aggiudicataria per prestazioni già eseguite, ovvero sul deposito cauzionale, che dovrà essere, immediatamente reintegrato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, la fornitura non fosse eseguita con la massima cura e puntualità.

L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione intenda eventualmente intraprendere, compreso l'incameramento della cauzione.

ART 22 - FACOLTA' DI RECESSO

La Provincia di Brescia si riserva di verificare la convenienza del prezzo offerto rispetto alle condizioni contemplate dalla convenzione CONSIP attiva. Qualora, nel corso della fornitura, CONSIP stipulasse una nuova convenzione notevolmente più favorevole la Provincia di Brescia potrà richiedere al fornitore di adeguarsi alle condizioni più favorevoli. In caso contrario sarà facoltà della Provincia di Brescia procedere alla risoluzione del contratto.

La Provincia di Brescia si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicare al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R anche qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione dell'azienda o del ramo d'azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui il Fornitore è obbligato;
- rinvio a giudizio del/dei rappresentante/i legale/i del Fornitore per delitti relativi alla gestione d'Impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità della stessa o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- comunicazioni/informazioni negative della Prefettura competente riguardanti tutti i soggetti espressamente indicati dal D.P.R. 252/1998;
- applicazione di sanzioni amministrative di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001 (*la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito*).
- reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi.

E' altresì riconosciuta al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1 a della delibera AEEG 78/99, la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di **sei mesi**, comunicandone la volontà a mezzo raccomandata a/r.

In tal caso l'appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite, rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

ART 23 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'art. 1453 c.c., in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi

avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione a terzi dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale;
- applicazioni di penali il cui ammontare raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale del contratto di fornitura, salvo il risarcimento di maggiori danni;
- frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali.
- Sospensione dell'erogazione della fornitura a seguito di decisione unilaterale

Il contratto è risolto inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge 136/2010, qualora:

- le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.
- l'appaltante, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

Rimane comunque ferma la possibilità della Stazione Appaltante di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Stazione Appaltante si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti alla Ditta e, quindi, sulla cauzione prodotta, salva ogni ulteriore azione nei confronti della Ditta.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto a seguito di formale comunicazione della Provincia di Brescia, da notificare con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dichiarando espressamente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare la fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta, oltre all'applicazione delle penali previste all'art. 21.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Provincia stessa e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'applicazione delle penali ed il verificarsi di fattispecie di cui sopra comporteranno la trasmissione dell'informazione da parte della Provincia di Brescia all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici per l'annotazione nel Casellario informatico per Lavori Servizi e Fornitura.

La risoluzione contrattuale comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali e la comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici

In ogni caso, il FORNITORE, dovrà comunque proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della Provincia di Brescia, provocare danno alla stessa.

ART 24 - RIFUSIONE DANNI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penali, qualora la Ditta, opportunamente avvisata, non adempia, la Provincia potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa, per servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente integrata.

ART 25 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006.

La violazione dei divieti di cui all'articolo 118 comporta l'immediata risoluzione del contratto. In caso di subappalto, la Ditta è obbligata a trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento.

ART 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo il contratto di fornitura a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui sopra, la Provincia di Brescia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART 27 - CESSIONE DEL CREDITO

Qualora la Ditta ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, il termine per il pagamento delle fatture, offerto in sede di gara, sarà prolungato di ulteriori 30 giorni, in ragione dell'aggravio procedimentale richiesto alla Stazione Appaltante per le liquidazioni relative ai crediti ceduti.

Nel caso di cessione, l'autorizzazione della Stazione Appaltante, impregiudicata ogni altra riserva, resta comunque subordinata all'acquisizione di espressa dichiarazione del cessionario di accettazione della presente clausola.

ART 28 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI A DOMICILIO

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Stazione Appaltante, o all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax, all'indirizzo dichiarato dalla Ditta.

La Ditta dovrà eleggere domicilio nel territorio della Repubblica Italiana.

ART 29 - RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESA

Saranno ammesse a partecipare alla gara imprese raggruppate nelle forme e con le modalità di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/06. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ART 30 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Brescia.

ART 31- DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia di forniture pubbliche e di cessione di energia, in quanto applicabili, ed in particolare le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Brescia.

Firma per accettazione
II FORNITORE

A norma del secondo comma dell'art.1341 e dell'art. 1342 del codice civile, il fornitore dichiara di accettare ed approvare le condizioni contenute nei seguenti articoli 15, 21, 23, 24, 25, 30

Firma per accettazione

(Il Fornitore)

N.B. Il presente Capitolato deve essere sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante. In caso di R.T.I. deve essere firmato dai Legali Rappresentanti della Mandataria e di tutte le mandanti.

www.AlboPretorionline.it 10/12/10